SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD.NARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb.**	**annuale**	**L. 300,70**
	„	**semestrale**	**„ 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb.**	**annuale**	**L. 200,70**
	„	**semestrale**	**„ 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruodo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato, con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il «capo del littorio»;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.

L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 90. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'Italia occupata.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETLA

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;
Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.